



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

RISPOSTE E RISCONTRI

FAQ E OSSERVAZIONI

pervenute a seguito della pubblicazione della

INFORMATIVA PRELIMINARE DI AVVISO PUBBLICO

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS

Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020

OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

Premessa

Il presente documento contiene le risposte ai quesiti e i riscontri alle osservazioni pervenuti al Servizio Interventi Integrati alla Persona a seguito della pubblicazione in data 04.04.2017 dell'Informativa Preliminare relativa all'imminente pubblicazione dell'Avviso POR per il finanziamento di "Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità" denominato "INCLUDIS" - Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 - OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1. – approvata con Det.n.3580/78 del 29.03.2017.

In primo luogo è opportuno precisare che la finalità dell'informativa preliminare era quella di favorire una preventiva attenzione sull'iniziativa di prossima pubblicazione, promuovendo una partecipazione e un contributo al miglioramento dell'Avviso nella versione definitiva, l'eventuale formulazione di quesiti e osservazioni cui dare risposta e riscontro attraverso un apposito documento. Pertanto, come è ovvio, non rientrava negli obiettivi dell'informativa l'indicazione specifica di tempi, modalità di presentazione, ripartizione delle risorse o altri riferimenti di natura tecnica e procedurale che troveranno esplicitazione nell'Avviso che sarà pubblicato, reso possibile anche grazie ai quesiti formulati e alle osservazioni e ai contributi pervenuti.

Attraverso il presente documento si intende dunque dare risposta ai quesiti formulati e offrire un riscontro alle osservazioni e ai contributi giunti in relazione all'informativa preliminare, che costituiranno presupposto per una più puntuale redazione dell'Avviso nella sua definitiva stesura.

QUESITI

QUESITO N°1

Domanda: *Possono partecipare al bando anche persone che sono temporaneamente ospiti presso una comunità terapeutica?*

Risposta: No. Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 57/3 del 23.10.2008, in particolare dai paragrafi 4 e 5, le tariffe percepite dalle comunità terapeutiche "sono comprensive degli oneri derivanti dall'attuazione dei progetti riabilitativi personalizzati nelle tre dimensioni (abitare, formazione/lavoro, sociale), inclusi quelli derivanti dall'ospitalità, dai trasporti, etc."

QUESITO N°2

Domanda: *Possono partecipare al bando persone che hanno una misura cautelare?*

Risposta: Possono partecipare, previa autorizzazione delle autorità competenti e a condizione che non risultino inserite in strutture che usufruiscono del "Fondo per le Comunità per l'accoglienza di giovani e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale" di cui all'art. 7 della L.R. 11.04.2016 n. 5 (legge di stabilità 2016).



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

QUESITO N°3

Domanda: *Non sono state inserite le imprese sociali recentemente normate e parte integrante della legge 23 della Regione Sardegna, si è trattato di un mero errore o ci sono altre valutazioni? Stessa considerazione riguarda le associazioni no profit.*

Risposta: Sono potenzialmente ammissibili tutti i soggetti del terzo settore, così come definiti dalla L.106/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti.

QUESITO N°4

Domanda: *L'adesione alla manifestazione d'interesse (prerequisito per poi poter partecipare ai bandi?) da parte delle organizzazioni si tradurrà nella costituzione di un unico partenariato composto da tutte le imprese che hanno aderito e pertanto con la predisposizione di un progetto unico presentato dal PLUS con le diverse articolazioni in base ai destinatari e tipologia di attività? Oppure in fase di partecipazione ai bandi le organizzazioni del terzo settore (in partenariato tra loro o con altri soggetti pubblici o privati) potranno predisporre dei propri progetti che l'ente gestore del PLUS provvederà ad inviare o potranno essere inviati direttamente dalle organizzazioni?*

Risposta: L'adesione alla manifestazione d'interesse è prerequisito per essere ammessi dal PLUS alla costituzione di un unico partenariato. Questo sarà composto dai soggetti selezionati dal PLUS attraverso un processo valutativo indicato nell'Avviso. Nell'ipotesi in cui le manifestazioni dei soggetti interessati a partecipare al partenariato fossero in numero ritenuto congruo rispetto al raggiungimento degli obiettivi individuati dal PLUS, tutti i soggetti che hanno presentato la propria candidatura potranno essere inclusi nel processo di co-progettazione. Tale processo è, pertanto, attivato a discrezione del PLUS in ragione della sostenibilità e governabilità della co-progettazione rispetto al numero dei soggetti manifestanti. In ogni caso il tutto esiterà nella predisposizione di un progetto unico, risultato della co-progettazione, presentato dal PLUS con l'indicazione dei soggetti costituenti l'ATS nonché delle diverse articolazioni in base ai destinatari, alle tipologie di attività, ai soggetti ospitanti e alle modalità di realizzazione. In nessun caso potranno essere ammesse proposte progettuali presentate da soggetti diversi dall'Ente Gestore dell'Ambito PLUS di riferimento.

QUESITO N°5

Domanda: *(...) rientrano le associazioni turistiche no profit?*

Risposta: vedasi risposta al quesito n. 3.

QUESITO N°6

Domanda: *I soggetti che aderiscono all'ATS possono essere anche soggetti ospitanti?*

Risposta: No, lo strumento del tirocinio prevede il coinvolgimento di tre soggetti distinti (soggetto promotore, soggetto ospitante e destinatario) che non possono coincidere tra loro.



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

QUESITO N°7

Domanda: *L'ATS deve comprendere obbligatoriamente il terzo settore?*

Risposta: L'avviso tende a favorire la più ampia diffusione e a consentire la massima partecipazione da parte dei soggetti a cui si rivolge. Pertanto, salvo i casi di mancata adesione alla manifestazione di interesse, l'ATS dovrà essere costituita con i soggetti del terzo settore individuati dal Ente gestore del PLUS.

QUESITO N°8

Domanda: *Il soggetto ospitante deve sostenere dei costi per l'inserimento socio lavorativo?*

Risposta: Non sono previsti costi a carico del soggetto ospitante.

OSSERVAZIONI

Osservazione n. 1: *All'art.5 derubricato "Soggetti beneficiari" si indica quali soggetti beneficiari "i 25 Ambiti PLUS della Regione Sardegna in partenariato, sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS), con enti pubblici e del terzo settore come definito ai sensi della legge 6 giugno 2016, n.106".*

Nel successivo punto 5.1 derubricato "Requisiti soggettivi dei beneficiari per la partecipazione all'avviso di co-progettazione" vengono indicati i requisiti che devono possedere i soggetti dell'ATS selezionati dall'Ambito Plus a seguito della manifestazione d'interesse. Si fa riferimento a: 1) cooperative sociali, 2) organizzazioni di volontariato e 3) associazioni di promozione sociale.

Riscontriamo una forte restrizione in termini di soggetti ammessi a far parte dell'ATS di cui all'oggetto rispetto a quanto stabilito dalla L. 106/2016 sopra citata.

Riscontro: vedasi risposta al quesito n. 3

Osservazione n. 2: *(...) La cooperazione sociale di tipo B è impegnata con attività e servizi nei settori innovativi come l'ambiente, il turismo sostenibile, l'agricoltura sociale il cui sviluppo o potenziamento possono rappresentare una valida risposta per inserimenti socio-lavorativi rivolte alle persone con particolari difficoltà a misurarsi con il mercato del lavoro. Compatibilmente con le norme che regolano l'utilizzo dei fondi messi a disposizione, si suggerisce di verificare la possibilità che nel bando sia previsto un'azione sperimentale orientata, in un arco di tempo pluriennale, a sostenere i progetti, nei settori citati, delle cooperative sociali di tipo B che possano garantire, a conclusione del progetto finanziato, una maggiore continuità lavorativa per i beneficiari.*

Riscontro: nel presente Avviso la durata del tirocinio è prevista per un minimo di sei mesi e per un massimo di 12 mesi ma non si esclude che tale suggerimento possa essere accolto in futuro.



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

Osservazione n. 3: (...) *La Fondazione [omissis] è l'ente di gestione del [omissis]. Si tratta di un ente di gestione dei servizi a cui i comuni hanno demandato il compito di gestire in modo associato la quasi totalità dei servizi. L'ente è ascrivibile nell'ambito degli organismi di diritto pubblico in quanto partecipato e finanziato prevalentemente da enti pubblici. [...] ...la Fondazione intende partecipare in ATS con il comune capofila del proprio PLUS di riferimento, o direttamente, all'avviso pubblico INCLUDIS per lo sviluppo delle competenze progettuali relative al sub ambito locale di propria pertinenza.*

Riscontro: L'Avviso prevede la pubblicazione di una manifestazione d'interesse a cura dell'Ente Gestore dell'ambito PLUS di riferimento, a cui potranno partecipare organismi pubblici e privati e soggetti del terzo settore per la costituzione di un unico partenariato di progetto e la successiva costituzione dell'ATS per la gestione del progetto complessivo. La proposta progettuale elaborata dal partenariato dovrà essere presentata dall'Ente Gestore dell'ambito PLUS di riferimento. Non potranno essere ammesse proposte progettuali presentati da soggetti diversi dall'Ente Gestore dell'Ambito PLUS di riferimento in merito (vedasi risposta al quesito n. 4).

Osservazione n. 4: *Art. 5 – Soggetti beneficiari. Si dice che l'ATS deve essere composta dal PLUS in associazione con altri enti pubblici e del terzo settore e che “tali soggetti saranno individuati o selezionati dai rispettivi Ambiti PLUS attraverso un'apposita manifestazione di interesse”. Non sembra fattibile/corretta l'individuazione da parte dell'Ambito PLUS senza selezione con manifestazione di interesse. Tra questi soggetti dovrebbero rientrare anche i servizi sanitari (es. i CSM) e socio sanitari, nonché i servizi per l'impiego (ASPAL), ma la manifestazione di interesse non sembra lo strumento idoneo per definire queste collaborazioni. Tra l'altro molti di questi soggetti pubblici non hanno sedi operative nell'Ambito PLUS, come obbligatoriamente previsto al punto 5.1 – lett. n. L'ASPAL non è citata in nessun punto dell'avviso, eppure è un soggetto che, al di là della partecipazione a una manifestazione di interesse, dovrebbe essere previsto come partner essenziale per la progettazione e la gestione degli interventi.*

Riscontro: L'adesione alla manifestazione d'interesse è prerequisito per essere ammessi dal PLUS alla costituzione di un unico partenariato. Questo sarà composto dai soggetti selezionati dal PLUS attraverso la valutazione dei requisiti con relativi punteggi che saranno indicati nell'Avviso. Nell'ipotesi in cui le manifestazioni dei soggetti interessati a partecipare al partenariato siano in numero ritenuto congruo rispetto al raggiungimento degli obiettivi individuati dal PLUS, tutti i soggetti che hanno presentato la propria candidatura potranno essere inclusi nel processo di co-progettazione e successiva ATS senza preventiva selezione. Tale processo è, pertanto, attivato a discrezione del PLUS in ragione della sostenibilità e governabilità della co-progettazione rispetto al numero dei soggetti manifestanti.

La partecipazione dei servizi sanitari e socio sanitari, nonché i servizi per l'impiego (ASPAL) e in generale di tutti gli organismi pubblici, sarà regolata da specifici accordi con il PLUS. Tali soggetti pertanto non saranno tenuti a partecipare alla manifestazione d'interesse e potranno prescindere dal vincolo della sede operativa nell'Ambito PLUS di riferimento, in caso di strutturazione a carattere regionale o provinciale.

In riferimento all'ASPAL è noto che questo ha un ruolo diverso sui tirocini di inclusione rispetto agli altri

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

tirocini. L'art. 26 delle Linee Guida sui Tirocini, approvate con Determinazione n.1319 del 7 dicembre 2016, regola infatti i "tirocini atipici" disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 relativo alle Linee-Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione. In esso si legge:

I tirocini di inclusione possono essere attivati a favore delle persone prese in carico dai seguenti servizi competenti:

- Servizi sociali degli Enti Locali;
- Servizi socio-sanitari delle ASL;
- Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) del Ministero della Giustizia;
- Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia.

I servizi competenti sopraindicati hanno la facoltà di attivare in autonomia i tirocini di inclusione pertanto laddove non vi siano degli elementi ostativi documentati e comprovati i tirocini relativi ai soggetti in carico ai soggetti competenti sopra indicati devono essere dagli stessi soggetti competenti attivati.

I servizi competenti sopraindicati possono delegare strutture o anche private sulla base di particolari progetti o affidamenti esterni.

Solo nel caso in cui vi sia un accordo formalizzato di collaborazione tra l'ASPAL e uno o più dei soggetti competenti sopra indicati, si può concordare che l'ASPAL svolgerà il ruolo di soggetto promotore applicando le disposizioni delle presenti linee guida.

Osservazione n. 7: *Si parla di "abbinamento con l'ente ospitante ritenuto più idoneo tra la rosa degli enti che hanno espresso la propria disponibilità in fase di co-progettazione" ma non è chiaro se si faccia riferimento a un'altra manifestazione di interesse per le aziende/datori di lavoro o in quale modo si intenda pervenire all'individuazione dei soggetti ospitanti. Si fa presente che anche sotto questo aspetto appare essenziale la collaborazione dei servizi per il lavoro (ex CeSIL).*

Riscontro: L'individuazione di una rosa di potenziali soggetti ospitanti è uno degli obiettivi e dei compiti del partenariato progettuale che adotterà in tal senso le modalità che riterrà più opportune. La disponibilità dei soggetti ospitanti dovrà essere contenuta nella proposta progettuale presentata a cura dell'Ente Gestore dell'ambito PLUS. In questa fase non è esclusa, anzi è auspicabile, la collaborazione dei servizi istituzionalmente competenti e organizzazioni deputate allo scopo.

Osservazione n. 8: *All'art. 8 vengono definite azioni di sistema facoltative orientate a: garantire la sostenibilità dell'intervento (es. incontri con famiglie o con imprese del territorio), divulgazione degli esiti di progetto (convegni, telecomunicazione, ecc.). Il loro importo non deve superare il 5% del costo del progetto. Successivamente, all'art. 9.2 le azioni di sistema facoltative sono definite come "costi sostenuti per l'erogazione del servizio", rimborsabili sempre nella misura del 5% del budget, a fronte di spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. Questa dicitura sembrerebbe più ampia e non riferita ai soli due punti previsti all'art. 8.*

Riscontro: L'art. 8 indica le caratteristiche delle proposte progettuali che dovranno prevedere azioni obbligatorie e potranno prevedere azioni di sistema facoltative. L'art. 9, richiamando le due tipologie di azioni



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

finanziabili, precisa, nei sottoarticoli 9.1 e 9.2, quali saranno le spese ammissibili e i criteri di riconoscimento dei contributi. Va da sé che, riferendosi il sottoarticolo 9.2 alle azioni di sistema facoltative, esso si applica unicamente a tali azioni.

Osservazione n. 9 : *Art. 11 – Valutazione e selezione delle proposte progettuali. Sono indicati i criteri ma non il punteggio massimo a questi assegnato.*

Riscontro:– Il documento in esame è un’informativa preliminare. Nell’Avviso saranno indicati i punteggi assegnati per ciascun criterio e subcriterio.

Osservazione n. 10: *Art. 12 – Concessione del finanziamento. Si afferma che “spetterà all’Ente Capofila dell’ATS, sulla base degli accordi stipulati con i relativi protocolli di intesa, assegnare con la stessa proporzione le somme riferite ai beneficiari costituenti l’ATS”. Si suppone che tali beneficiari presenteranno rendicontazione di spesa al PLUS/capofila ai fini del rimborso o si tratta invece di trasferimenti anticipati? Non è chiara la qualificazione/natura di questi trasferimenti tra enti, né tra questi e i soggetti ospitanti (es. per l’erogazione delle indennità a favore dei tirocinanti).*

Riscontro: Tali aspetti saranno disciplinati dagli accordi definiti all’interno dell’ATS. In ogni caso l’erogazione dell’indennità a favore dei tirocinanti sarà in capo all’ATS.

Osservazione n. 11: *Art. 2 - Durata temporale dell’inserimento del destinatario da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi. Tutti gli inserimenti potenzialmente potrebbero essere previsti per una intera annualità e dopo questo periodo? Le aziende non li assumono come sempre accade pertanto, non essendoci prospettive di reali inserimenti lavorativi saranno come sempre interventi circoscritti al periodo di finanziamento senza una reale prospettiva di inserimento e/o reinserimento lavorativo (un esempio di questo sono stati i tirocini di orientamento e formazione avviati con l’avviso pubblico “7 petali di Loto” POR SARDEGNA FSE 2007-2013 – ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE – avviati e conclusi nell’anno 2015).*

Riscontro: L’avviso persegue l’obiettivo di migliorare l’occupabilità nell’anno di riferimento e si auspica che con tale intervento si creino nel sistema regionale i presupposti per inserimenti lavorativi stabili.

Osservazione n. 12: *Art. 4 - Destinatari degli interventi. Per persone non occupate si intendono persone che al momento di presentazione del progetto non stiano concludendo ad esempio un percorso formativo? Esempio per i 7 petali di loto, non essendo chiara questa cosa sono stati esclusi quei giovani che stavano per concludere la formazione con Garanzia Giovani.*

Riscontro: Per persone non occupate si intendono persone che al momento dell’avvio dell’esperienza di tirocinio risultino non impegnate, in percorsi lavorativi e in percorsi formativi che prevedano l’erogazione di una indennità, come nel caso citato di “Garanzia Giovani”, equiparata a reddito da lavoro e quindi soggetta a ritenuta fiscale (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR).

Osservazione n. 13: *Art. 4 - Destinatari degli interventi. Con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92 ss.mm.ii., per cui entrambi i casi di gravità (art. 3 comma 3) e senza gravità (art. 3 comma 1-2)?*



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

Riscontro: Destinatari degli interventi previsti sono persone non occupate con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 ss.mm.ii. nel suo complesso.

Osservazione n. 14: *Art. 5 - Soggetti beneficiari. 25 Ambiti PLUS della Regione Sardegna in partenariato. Ogni PLUS è costituito da tutti i Comuni ricadenti in un determinato ambito e oltre ai Comuni comprende l'ASL, la Provincia. A quali altri Enti pubblici si riferisce questo articolo quando parla di Enti Pubblici? E' già scontato? In considerazione del fatto che al successivo art. 5.1, vengono indicati i requisiti che devono possedere le seguenti forme associative: se coop.ve sociali.....; se organizzazioni di volontariato.....; se associazioni di promozione sociale....*

Riscontro: Ci si riferisce ad eventuali altri enti pubblici operanti nel territorio (ad esempio, enti pubblici vigilati ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2, 3 del d.lgs. 33/2013) L'eventuale partecipazione degli enti pubblici citati, dei servizi sanitari e socio sanitari, nonché dei servizi per l'impiego (ASPAL) e in generale di tutti gli organismi pubblici, esula dalla partecipazione alla manifestazione d'interesse e sarà regolata da specifici accordi con il PLUS. Tale aspetto sarà comunque precisato nell'avviso.

Osservazione n. 15: *Art. 5 – Soggetti beneficiari. Non è chiara la modalità ovvero selezione con manifestazione di interesse per la costituzione del partenariato indetta dal PLUS (art. 5) e partecipazione alle attività di co-progettazione mediante manifestazione di interesse indetta sempre dal PLUS per l'individuazione dei soggetti che co-progetteranno costituendo un partenariato di progetto. I vari progetti predisposti verranno inviati dall'ufficio di Piano del PLUS in un unico elaborato progettuale articolati in varie tipologie di inserimento e di destinatari (disabili legge 104/92, L.R. 20/97, MINORI)?*

Risposta: vedasi risposta al quesito n. 4

Osservazione n. 16: *Art. 6 - Soggetti ospitanti. I soggetti ospitanti possono e/o devono coincidere con i soggetti beneficiari di cui al precedente articolo?*

Riscontro: vedasi risposta al quesito n. 6

Osservazione n. 17: *Art. 8 - Caratteristiche progettuali. Azioni obbligatorie: Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo: l'articolazione dei progetti non si discosta da quella che è stata per l'avviso "7 petali di loto", comprese le figure di supporto. In questo avviso l'indennità per ciascun tirocinio è pari ad un massimo di € 500,00 senza indicare un numero minimo e massimo di ore mensili da effettuare (lascia discrezione?).*

Riscontro: Nell'avviso sarà indicato un numero minimo e massimo di ore mensili da effettuare, in base alle quali l'indennità verrà riproporzionata.

Osservazione n. 18: *Chi eroga l'indennità al tirocinante?*

Riscontro: Il soggetto beneficiario della specifica azione di tirocinio, fermo restando che il soggetto deputato e responsabile della rendicontazione è il soggetto individuato come capofila dell'ATS.

Osservazione n. 19: *Costi IRAP, nell'avviso "7 petali di loto", la Regione non li ha ammessi a rendiconto tra*



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

le spese pur essendo un'imposta regionale obbligatoria ogni qualvolta si paga un emolumento e il tirocinio formativo rientra in questa fattispecie. Nel caso dell'avviso citato questi costi sono stati decurtati in fase di controllo e ciascun Comune, li ha sostenuti con propri fondi di bilancio.

Riscontro: Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 446/97, nella determinazione della base imponibile (retribuiva e commerciale) sono ammesse in deduzione le spese erogate relative ai disabili impiegati nel periodo d'imposta così come definiti dall'art. 1 della legge 68/99, ovvero dall'art. 5 della Legge 482/68. La risoluzione del 13-12-2006, n. 139/E (*), ha precisato che l'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 446/97, nell'ammettere in deduzione, fra le altre, le spese relative ai disabili, non richiama alcuna tipologia contrattuale, né fornisce indicazioni sul rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore disabile. Ne deriva che ai fini dell'applicazione della deduzione in argomento è rilevante esclusivamente la sussistenza delle condizioni di disabilità. Pertanto se il tirocinante è in possesso della condizione di disabilità, così come definita dall'art. 1, della legge 68/99, la sua indennità sarà dedotta dalla base imponibile Irap.

Osservazione n. 20: *Tra la rosa degli Enti co-progettanti possono essere anche i Comuni di residenza di ciascun tirocinante? Nell'Avviso 7 petali di Loto, in fase di valutazione dei progetti sono stati esclusi i Comuni che avevano individuato la sede Comunale quale soggetto accogliente.*

Riscontro: vedasi risposta al quesito n. 6

Osservazione n. 21: *Art. 10 – Verifica di ammissibilità della candidatura. Ordine cronologico di presentazione dei progetti sarebbe da contestare chiedendo il termine perentorio di presentazione dei progetti, in considerazione del fatto che solo 25 Ambiti PLUS possono presentare una sola proposta progettuale, pertanto sarebbero n. 25 progetti. Sarebbe più funzionale stabilire un importo massimo finanziabile per progetto tenendo conto per esempio della popolazione residente ricadente in ciascun ambito. L'ordine cronologico, potrebbe determinare una discriminazione su chi ha necessità di più tempo per predisporre la co-progettazione.*

Riscontro: Trattandosi di un avviso non competitivo l'ordine cronologico di presentazione riguarda unicamente la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali e non compromette in alcun modo la dotazione riservata e disponibile per ciascun Ambito PLUS che verrà indicata nel testo dell'avviso definitivo.

Osservazione n. 22: *Art. 11 – Valutazione e selezione delle proposte progettuali. La griglia di valutazione ipotizzata è molto riduttiva nel guidare la predisposizione del progetto in termini di qualità dello stesso, inoltre rispetto all'esperienza del tutor d'accompagnamento chiede l'esperienza senza indicare in che ambito (es: esperienza in attività di coordinamento di servizi educativi, dato che come titolo si chiede una laurea coerente con l'area socio-educativa; esperienza pregressa di tutor d'accompagnamento esempio nei 7 petali di loto o altri progetti di questo genere; esperienza come operatore sociale comunale, come educatore ecc.... non è chiara). Infine mancano i punteggi e i sub – criteri necessari per la valutazione. Se venisse pubblicato in questo modo, la griglia lascia ampio margine di soggettività ai commissari nominati per la valutazione delle proposte progettuali.*



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

Riscontro: vedasi risposta osservazione n. 9

Osservazione n. 23: *Considerata la specificità dei destinatari (persone con problematiche sociosanitarie) e degli interventi (inserimenti sociolavorativi), appare necessaria l'informazione e il coinvolgimento preventivo sia dell'ATS (Azienda per la tutela della salute) che dell'ASPAL, al fine di facilitare la successiva formalizzazione dei partenariati e progettazione operativa nei diversi territori.*

Riscontro: Sono già state avviate e sono in corso interlocuzioni con l'ATS. In riferimento all'ASPAL si rimanda alla risposta dell'osservazione n.6.

Osservazione n. 24: *Specificare ulteriormente le modalità di selezione delle persone destinatarie, per garantire i richiamati principi di obiettività, trasparenza e pari opportunità, e tenuto conto di una presa in carico in capo a servizi diversi (sociali, sanitari, del lavoro etc.). Potranno essere selezionati anche dai soggetti dell'ATS, compresi i soggetti privati? Sulla falsariga di quanto accadeva per i programmi tipo "7 petali di loto".*

Riscontro: Nell'avviso saranno dettagliate le modalità di selezione delle persone destinatarie.

Osservazione n. 25: *In considerazione dell'importanza che riveste il capofila sarebbe opportuno che il soggetto del terzo settore avesse esperienza pregressa come "capofila" (non solo come partner) in progetti di inserimento socio-lavorativo e inclusione sociale in favore di soggetti svantaggiati a valere su fondi comunitari ed esperienza pregressa nella rendicontazione di progetti comunitari.*

Riscontro: Nell'art. 5 dell'informativa preliminare viene già precisato tale aspetto.

Osservazione n. 26: *Potenziali capofila possono presentare più domande a diversi ambiti plus (fatto salvo il vincolo della sede operativa nell'ambito)?*

Riscontro: Probabilmente si intende parlare di beneficiari. In tal caso, nulla osta, purché in possesso dei requisiti richiesti, compreso il vincolo della sede operativa nell'ambito.

Osservazione n. 27: *Beneficiari (componenti dell'ATS) e soggetti ospitanti possono coincidere?*

Riscontro: vedasi risposta al quesito n. 6

Osservazione n. 28: *Azioni obbligatorie e tabelle standard dei costi – E' una previsione nuova nell'ambito di simili progettazioni e quindi occorre essere accompagnati per una corretta comprensione e operatività;*

Riscontro: Saranno fornite dettagliate linee guida comprensive della modulistica e degli allegati da adottare.

Osservazione n. 29: *Proposta di una modalità di attuazione alternativa rispetto al modello illustrato nell'informativa preliminare.*

Riscontro: Pur apprezzando il contenuto della proposta, i tempi non consentono una immediata presa d'atto e applicazione pratica della modalità di attuazione alternativa. Ci si riserva una valutazione più approfondita ai fini di una eventuale acquisizione in occasione di successive edizioni dell'avviso.

Osservazione n. 30: *Risorse finanziarie: è possibile sapere l'assegnazione delle risorse per ciascun ambito?*



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

Cosa si intende per ripartizione in base ai dati statistici? Al fine di predisporre la manifestazione di interesse non è secondario conoscere le risorse finanziarie a disposizione anche per meglio comprendere come il tessuto economico produttivo possa essere in grado di rispondere a tale progettazione.

Riscontro: L'assegnazione delle risorse per ciascun ambito, già prevista in sede di stesura dell'informativa preliminare, sarà indicata dettagliatamente nell'avvio.

Osservazione n. 31: *Tempistica di realizzazione. Il finanziamento è riferito ad una annualità o può consentire una programmazione su più anni?*

Riscontro: Nell'Avviso la durata del tirocinio è prevista per un minimo di 6 mesi e per un massimo di 12 mesi.

Osservazione n. 32: *Destinatari. Il bando sembrerebbe non porre limiti relativamente alla tipologia della disabilità. Pertanto questo sembrerebbe interpretabile come possibilità lasciata a ciascun Ambito, in base alle proprie specificità, di indirizzare l'intervento su target ben definiti (es. disabilità intellettiva o disabilità sensoriale). Inoltre non è chiaro quale beneficiario possa rientrare nella tipologia "disabilità mentale e psichica in carico ai servizi socio sanitari" considerato che già nella seconda tipologia di destinatari (art.4) rientrano coloro che hanno un disturbo mentale o dello spettro autistico.*

Riscontro: Si coglie l'osservazione per precisare più accuratamente la tipologia dei destinatari. Con l'espressione riportata si intende ricomprendere anche le persone con disabilità intellettive.

Osservazione n. 33: *Attività di co-progettazione. Ci pare assolutamente non congruo il termine di 15 giorni, previsto nella fase 1, per la pubblicazione dell'avviso relativo alla manifestazione di interesse. Infatti, rispetto alle finalità dello stesso, sarebbe necessario al fine di individuare i reali bisogni del territorio e le sue potenzialità, prevedere un'azione di sensibilizzazione e partecipazione con il coinvolgimento degli stakeholder a vario titolo interessati. Questo garantirebbe la sostenibilità della progettazione e una maggiore rispondenza ai bisogni rilevati. Pertanto questa attività si potrebbe realizzare prevedendo almeno 60 giorni. Così come ci pare molto limitato l'asse temporale dei 90 giorni (comprensivi dei tempi della fase 1) per l'invio della proposta progettuale. In questo arco temporale, oltre all'espletamento delle procedure burocratiche-amministrative relative alla manifestazione di interesse, deve essere considerata anche la fase relativa alla costituzione dell'ATS e la fase di coprogettazione con i soggetti individuati. Pertanto si propone di ampliare la tempistica relativa alla fase 2 prevedendo 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse predisposto dall'Ambito.*

Riscontro: Ci si riserva di valutare ed eventualmente accogliere il suggerimento.

Osservazione n. 34: *Sempre nella riunione di coordinamento regionale PLUS, in cui è stato illustrato il progetto e le sue finalità, si è individuato nell'avviso non competitivo la modalità di partecipazione. Considerato che nell'informativa preliminare non se ne da atto si chiede se si intende confermare tale modalità.*

Riscontro: Si conferma la modalità dell'avviso non competitivo.

Osservazione n.35: *[...] I destinatari degli interventi sono persone con disturbo mentale, la maggior parte di*



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

queste beneficiano del sussidio economico di cui alla Legge Regionale del 30 maggio 1997; uno dei requisiti per poter beneficiare del sussidio è rappresentato dal limite di reddito individuale che non deve essere superiore a € 489,00 mensili. Nella determinazione del reddito individuale si deve tenere conto di tutte le entrate comunque conseguite anche quelle di natura assistenziale. Nello specifico i destinatari del progetto "INCLUDIS" percepiranno un'indennità di € 500,00, superiore quindi al reddito individuale di cui sopra. In tale evenienza appare utile rilevare che durante il periodo di attivazione del progetto i destinatari non potranno usufruire contemporaneamente dei benefici di cui alla L.R.20/97.

Riscontro: Tale aspetto sarà oggetto di approfondimenti. Ci si riserva di precisare tale aspetto nell'Avviso.

Osservazione n. 36: [...] 5) *Nell'avviso definitivo sarebbe opportuno dettagliare tutta la procedura di attuazione del tirocinio, specificando in particolare gli adempimenti da attuarsi congiuntamente con il Centro Servizi per l'Impiego.*

Riscontro: L'avviso sarà corredato da opportune indicazioni metodologiche e completo di modulistica e relativi allegati.

Osservazione n. 37: [...] *Considerato che le risorse finanziarie ammontano a € 8.000.000,00 di cui € 6.000.000,00 destinate ai 25 ambiti PLUS e € 2.000.000,00 alle Aziende Sanitarie, si richiede se di è tenuto conto dell'eventualità che vi possano essere casi di duplicazione di progetti in capo al medesimo destinatario, in considerazione del fatto che i soggetti rientrano nella stessa tipologica di cui all'art. 4 dell'avviso.*

Riscontro: In considerazione del necessario raccordo tra Ambiti PLUS e Aziende Sanitarie tale eventualità è stata messa in conto e debitamente segnalata ad entrambi gli interlocutori per l'attenzione del caso.

Osservazione n.38: [...] 7) *All'art. 5 punto "C" dell'avviso è stato indicato: "al precedente art. 6" anziché "precedente art. 4".*

Riscontro: Poiché l'informativa preliminare è la risultante di un estratto dall'avviso, si tratta di un refuso.

Osservazione n. 39: (...) *si fa notare che se davvero si volessero promuovere progetti nel settore dell'agricoltura sociale, sarebbe opportuno dare al bando un'altra impostazione, che non sia solo ed esclusivamente quella del tirocinio. Qualora, infatti si dovesse procedere attraverso lo strumento del tirocinio, emergerebbero alcune criticità legate ai vincoli imposti dalle linee guida regionali che prevedono quanto segue.*

- a) *Il rispetto di un limite numerico; le nostre aziende essendo di piccole dimensioni non potrebbero pertanto ospitare più di un tirocinante;*
- b) *diverse aziende si trovano in una situazione di sofferenza, ossia non sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, requisito essenziale affinché le ditte possano ospitare tirocinanti. Nel precedente bando LAV...ORA sono state riscontrate diverse difficoltà nell'individuare i soggetti ospitanti proprio perché non in regola con il DURC.*

Riscontro:

- a) *il rispetto di un limite numerico ai tirocini attivabili contemporaneamente presso lo stesso soggetto*



Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

ospitante è finalizzato a garantire un giusto rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e tirocinante, per un reale inserimento lavorativo dello stesso tirocinante. Le aziende di piccole e piccolissime dimensioni che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato, come pure le aziende stagionali con dipendenti assunti a tempo determinato, possono attivare un tirocinio, con le modalità e le condizioni stabilite nelle D.G.R. n.44/11 del 23.10.2013 e nella D.G.R. n.34/20 del 7.7.2015;

- b) ai sensi della DGR n.44/11 del 23.10.2013 i soggetti ospitanti devono essere in regola con diversi adempimenti, tra i quali non risulta però il DURC. Nella stesura finora prevista dell'Avviso tale requisito non è previsto, anche in considerazione del fatto che il possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC da parte delle imprese di tutti i settori è richiesta solo per l'accesso a sovvenzioni e a benefici comunitari. Nel nostro caso i soggetti ospitanti non percepiscono alcun contributo fatto salvo il rimborso spese del tutor aziendale.

Osservazione n. 40: *L'inserimento socio lavorativo sarebbe limitato alla durata del progetto, 6 o 12 mesi, in quanto difficilmente le imprese sarebbero disposte ad assumere al termine del percorso di tirocinio. Facendo riferimento sempre al bando LAV...ORA, nel nostro Comune su 23 progetti attivati è stata effettuata una sola un'assunzione. Tale impostazione dei progetti comporterebbe in sostanza solo mera assistenza economica senza che vi sia alcuna ricaduta sia in termini di miglioramento della qualità della vita, che in termini occupazionali. In considerazione di quanto sopra si suggerisce l'introduzione di forme alternative che offrano maggiori possibilità di un inserimento stabile nell'ambiente lavorativo, come ad esempio l'inserimento nelle cooperative di tipo "B". Infatti, in tale contesto, i destinatari del progetto sarebbero impiegati in attività produttive del settore agricolo che al termine del percorso di accompagnamento avviato con il progetto INCLUDIS, permetterebbe loro di avere un reddito proprio seppur minimo (micro economia) utile a soddisfare, almeno in parte, le esigenze del proprio nucleo familiare.*

Riscontro: L'Avviso prevede lo strumento del tirocinio per promuovere l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo dei destinatari, presso diversi soggetti ospitanti, tra cui anche le cooperative di tipo B. Tale finalizzazione non esclude la stabilizzazione lavorativa dei destinatari, che potrà avvenire dopo il tirocinio presso lo stesso oppure presso altri soggetti ospitanti.